ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 28

Il trasferimento all'Ente delle attivita' e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, comprese le attivita' e gli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, e' disposto con decreti del Ministro per le finanze.

Con le attivita' trasferite all'Ente ai sensi del precedente comma e mediante prelevamenti sui contributi previsti dal secondo comma dell'art. 14 e sui proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni a norma dell'art. 17, deve essere costituito un fondo destinato a copertura degli oneri attinenti alle prestazioni previdenziali di cui all'art. 12.

All'uopo verra' provveduto ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico e alla eventuale revisione delle prestazioni.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 9 aprile 1946 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-28/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it